

Sulla illegittima reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo

19-11-2009

In data odierna prosegue al Senato il proprio "iter" il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009, meglio conosciuto come decreto "salva precari".

Nonostante la normativa nazionale infatti e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea, la Pubblica Amministrazione continua ad utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, a fronte di esigenze stabili e durature.

Nel settore scuola, in particolare, l'utilizzo del medesimo aspirante avviene normalmente per 4/5/10 anni...senza che vi sia alcuna forma di assunzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001 .

In aperto ed esplicito contrasto con le varie normative, si è tentato - col decreto 134 - di far entrare dalla finestra quanto non era legittimo far entrare dalla porta: il concetto cioè di sussistenza di sola "legittima aspettativa" e non di "diritto" alla assunzione per il personale della scuola utilizzato per più anni su supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica.

Dai vari passaggi ed interventi attraverso la Camera, si dispone oggi di un testo al Senato (Disegno di legge n. 1835) tale da ripristinare una situazione di diritto (assunzione per concorso o graduatoria permanente) o da graduatoria scaturente dalla presenza dell'aspirante nei contratti di disponibilità e/o, ancora, per processi di stabilizzazione.

Decreto legge 134/2009

Art. 1.

All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134

Senato della Repubblica - disegno di legge n. 1835

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 14-bis, le parole da: «non possono» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

Per quanto riguarda i ricorsi per le mancate assunzioni, nulla risulta innovato...nessun provvedimento di legge è attualmente previsto per impedire al personale destinatario di nomine annuali o sino al termine delle attività didattiche - protrattesi per anni in violazione delle norme previste e dalla normativa nazionale e da quella europea - di accedere al ruolo e/o - in subordine - al risarcimento dovuto.

Il risarcimento riconosciuto ai precari docenti e ATA che hanno prodotto ricorso attraverso i legali di Agorà scuola

Agorà ha ritenuto già dal 2007 di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione.

Il primo esito, primo - in ordine di tempo e di importanza - in tutta Italia , si è avuto in Umbria.

Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto - infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.

I ricorrenti rivendicavano l'illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell'Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001.

La sentenza risulta particolarmente significativa, in quanto:

- * si tratta di un risarcimento non simbolico e comunque tale da incoraggiare ogni ipotesi di consolidamento delle posizioni di ciascun aspirante, come avvenuto in ordine al "salva precari", pur in un momento di tagli voluti dai vari governi succedutisi dal 2006 ad oggi
- * simili ricorsi di altro ufficio legale hanno prodotto risarcimento pari a sole tre o quattro mensilità

Presso [Agorà scuola](#) la consulenza necessaria per l'esame delle varie situazioni e per il patrocinio legale di ulteriori analoghi ricorsi in qualsiasi provincia.